

PROTOCOLLO ISTRUZIONE PARENTALE ED ESAMI CANDIDATI PRIVATISTI

Aspetti normativi, operativi e modulistica

Nel presente Protocollo con l'espressione "istruzione parentale" (detta anche scuola familiare, educazione, istruzione parentale, homeschooling o home education) si indica la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Riferimenti normativi

- **Costituzione italiana, artt. 30, 33, e 34;**
- **Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art 111 comma 2, e ss:** "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità";
- O.M. n. 90/2001 art. 4,6,8;
- D.Lgs. n. 59/2004 art.8 comma 4, e art. 11, commi 5 e 6;
- **Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1:** "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione; i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione";
- **Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, commi 4 e 5:** "Le famiglie che - al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione - intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli";
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:** "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età";
- **C.M. 27 del 5 aprile 2011.**
- **Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23:** "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".
- **L'Atto del Ministro dell'Istruzione n. 5 dell'8 febbraio 2021** disciplina la modalità di svolgimento dell'annuale esame di idoneità.

- **C.M. 110 del 29/12/2011 e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni.**

PREMESSE GENERALI

1. Obbligo di Istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione. La legge n. 26/2006 prevede che: *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”*.

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

2. Modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione e deroghe

L'obbligo scolastico si assolve attraverso la frequenza di una scuola pubblica (statale o paritaria) oppure attraverso l'istruzione parentale.

In quest'ultimo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo.

Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, nel periodo riservato alle iscrizioni e prima della scadenza del termine annuale, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere *“la capacità tecnica ed economica”* per provvedervi, e devono allegare ad essa il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

La famiglia può esprimere la volontà di avvalersi dell'istruzione parentale in corso d'anno comunicando la scelta di avvalersi dell'istruzione parentale interrompendo la frequenza nella classe.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria iscritta negli albi regionali hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame d'idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

Tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

Si ritiene opportuno precisare che:

- la responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o dei loro tutori legali);
- la scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori;

- la comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 D. lgs. n. 76/2005) e al Dirigente scolastico della scuola presso la quale il minore è stato iscritto oppure della scuola che sarebbe territorialmente competente per l'iscrizione;
- dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune;
- in ogni momento dell'anno (antecedente al 15 marzo) i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria;
- i genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di avere la capacità tecnica ed economica per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli;
- la capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione dei figli. Il genitore è tenuto a fornire i documenti comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ E DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione.

I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali e paritarie). I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

1. Candidati

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, **devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza** presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini

dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni, una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata

2. Requisiti di ammissione

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.

3. Esami di idoneità per l'accesso agli Esami di Stato

Di norma, alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L'art. 192 del T.U. n. 297/1994 al comma 1 prevede che: *“Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, paritari o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esami di idoneità”*.

La C.M. n. 5 del 26/03/2010 regola la questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

“Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- *ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;*
- *coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:*
 - *ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;*
 - *al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato*

occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004)”

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l'idoneità dell'alunno all'iscrizione ad una determinata classe.
- Le procedure di iscrizione di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MIUR. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.Lgs. n. 59/2004).
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno. Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.
- La domanda va fatta entro il 30 aprile (C.M. 27/2011).
- Le norme dettate dal MIUR, regolando una procedura finalizzata ad un atto di natura amministrativa (l'idoneità alla classe), sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare l'annullabilità del titolo rilasciato.
- Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (artt. 8 e 11 D.Lgs. n. 59/2004; artt. 192 e 193 T.U. n. 297/1994; DPR n. 122/2009).

Nel nostro ordinamento (Indicazioni nazionali del 2012 aggiornate nel 2018) sono indicate **le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso** (gli obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.

A tal fine è necessario presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento/riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

- La sede di esame è indicata dalle norme.
- Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.
- Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta. Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento/apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, *“soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”*. Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

4. Sedi di esame

Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie.

Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.

Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27 e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:

- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
- per i candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi.

Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

5. Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, devono presentare domanda in carta semplice al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta (qualora la scuola non sia quella a cui si è comunicata la scelta di istruzione parentale, è necessario provvedere a informare il dirigente scolastico della circostanza), fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- i necessari dati anagrafici dell'alunno,
- gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico
- la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Nel caso di esame di idoneità la richiesta va fatta entro il 30 aprile; in caso di esame di Stato entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

6. Composizione della Commissione d'esame

La Commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal Dirigente scolastico.

La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal Dirigente scolastico.

Le commissioni d'esame stabiliranno:

- Tempi e modalità delle prove d'esame
- Strumenti che sarà possibile utilizzare nel corso delle prove
- Criteri di valutazione.

7. Calendario d'esame e prove d'esame

Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica generalmente nel mese di giugno, e comunque entro la fine dell'anno scolastico (31 agosto).

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

La composizione delle commissioni e la tipologia delle prove sono stabilite dall'Atto del Ministro dell'Istruzione n. 5 dell'8 febbraio 2021: l'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica (suddivisa in produzione, grammatica e comprensione) e l'area matematica (suddivisa in logica, geometria e numero) ed in un colloquio (che non prevede la presentazione di tesina o relazione) inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e di inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo non idoneo alla classe.

	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA
Composizione commissione	Dirigente Scolastico (o suo delegato) Due docenti	Dirigente Scolastico (o suo delegato) Un consiglio di classe della classe frequentata dall'allievo/a
Prove	Prova scritta di accertamento delle competenze linguistiche Prova scritta di accertamento delle competenze logico-matematiche	Prove scritte: <ul style="list-style-type: none"> ● Italiano ● Matematica ● Inglese
	Colloquio	Colloquio pluridisciplinare

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

8. Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

I genitori/tutori dei candidati devono presentare domanda di ammissione, in qualità di privatisti, all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, entro il 20 marzo dell'anno di riferimento.

I candidati privatisti svolgono l'esame nelle stesse modalità previste per i candidati interni. Sono altresì tenuti a sostenere le prove INVALSI (art. 10 comma 6 del D.lgs. 62/2017), salvo che norme temporanee – connesse all'emergenza sanitaria - non stabiliscano diversamente.

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti:

- I candidati privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;
- I candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento;
- I candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

Per i candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Prospetto riassuntivo degli aspetti operativi e della modulistica:



MODULO A	Comunicazione d'istruzione parentale
MODULO B	Autocertificazione delle capacità tecniche ed economiche
MODULO C	Domanda d'esame d'idoneità/licenza fine ciclo
MODULO D	Programma svolto